



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 09/06/2015

N. 56

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Sanguineti Giuseppe	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica		X		12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo		X	
6)	Di Capita Luca		X		15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna	X		
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			Presenti n. 14 Assenti n. 3				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Ettore Monzu'.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del **Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti, Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Richiamata la L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) di istituzione, dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso Atto che l'Imposta Municipale Propria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale al 1° gennaio 2014;

Considerato che il D.L. 201/2011 all'art. 13 comma 6 sancisce che "i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che stabilisce che "Le province (ora "città metropolitane" ai sensi art.114 della Costituzione italiana e L. 7 aprile 2014 n.56) ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il comma 6, del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

Considerato che il successivo comma 7 dispone : "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

Visto che secondo quanto disposto della L. 147/2013 (legge stabilità) pubblicata in G.U. n.302 del 27.12.2013, l'art.1, comma 707, **l'imposta municipale propria** di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e succ. mod., **non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A1, A8 e A9;**



Rimarcato che all'imposta dovuta per le suindicate abitazioni principali e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);

Atteso che ai sensi della succitata L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e succ. mod., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011;

Che a tutt'oggi, sempre in osservanza alla L.147/2013 , art. 1, c.380, lettera "f" , è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del D.L.201 del 2011 e che, pertanto, solo per l'eventuale parte costituita dalla differenza in aumento dell'aliquota è beneficiario il Comune;

Atteso che il D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito con mod. dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, all'art.2, comma a) così dispone: a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Preso Atto che come indicato all'art.10, comma 1, parte I, del Regolamento per la disciplina della IUC, disposto ai sensi dell'art.1, comma 707, comma 3, della L. 147/2013, si considera abitazione principale, con i benefici previsti, anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

Che, invece, **la medesima assimilazione alla "abitazione principale"** in precedenza estesa anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti AIRE, ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni nella L.23 maggio 2014, n.80 **a partire dall'anno 2015 viene limitata solamente ai Contribuenti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza"** e riguarda una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato;

Considerato che la Legge di Stabilità n.190 del 23.12.2014, con il comma 679 interviene sul comma 677 della Legge di Stabilità n.147/2013, prevedendo che le disposizioni inizialmente stabilite per il 2014 siano estese anche al successivo periodo di imposta 2015, confermando così sostanzialmente l'impianto preesistente;

Che , pertanto, l'IMU continua a non essere applicata a:

- unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente nelle FF.AA. e di Polizia ad ordinamento militare, nonché dal personale del Corpo nazionale VV.FF. E, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, lett. "h" , del D.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso Atto che attraverso il Decreto interministeriale 28 novembre 2014 ad oggetto "Esenzione IMU per i terreni montani" e la successiva riclassificazione di cui al D.L. 4 del 24 gennaio 2015, il nostro Ente è stato ricompreso tra i Comuni assoggettati al pagamento dell'IMU;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato Atto che è stato firmato il 13 maggio 2015 il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Che il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 7 maggio 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115;

Atteso che la competenza in termine di approvazione regolamenti e tariffe tributi è demandata come da norme vigenti al Consiglio Comunale;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n.22 e 24 del 09/09/2014 rispettivamente inerenti l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) e l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 18/03/2015 relativa alla designazione del Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), anno 2015;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato



invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Atteso che, alla luce delle attuali risultanze contabili, emerse in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 si ritiene necessario provvedere all'approvazione delle aliquote e le relative detrazioni indicate di seguito al fine di consentire, insieme al provento derivante dall'attività posta in essere dall'Amministrazione per il recupero delle cosiddette "fasce di evasione", quelle risorse utili per addivenire, unitamente ad altri fonti di entrata, all'equilibrio economico del Bilancio e, conseguentemente, anche a quello di cassa :

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</u> , a riguardo di una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00



<ul style="list-style-type: none">- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all'abitazione- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca)- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 locati o concessi in comodato d'uso con contratto regolarmente registrato- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente (<i>in questo caso non è necessaria la registrazione ma è sufficiente presentare un'autocertificazione</i>)	0,76 per cento
<ul style="list-style-type: none">- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 non locati, sfitti, a disposizione (seconde case)<ul style="list-style-type: none">- Aree fabbricabili- Immobili di categoria catastale da A/1 ad A/9 di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) <u>che non siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</u>	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none">- Posti barca nel porto turistico	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none">- Terreni agricoli	0,76 per cento

Considerato che il presente presente atto deliberativo sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze mediante la procedura di trasmissione telematica attraverso l'inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi della circolare n.4033 del 28 febbraio 2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la competenza in termini di approvazione regolamenti e tariffe tributi è demandata come da norme vigenti al Consiglio Comunale;



Vista la delibera della Giunta Comunale n.73 del 25 maggio 2015 inerente la proposta di iscrizione al Consiglio Comunale delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 28/05/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 28/05/2015;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento sig. Ivo Stefanini;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n.22 e 24 rispettivamente inerenti l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) e l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 14 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni, Di Capita e Talerico), votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cons. Giorgi, Lavarello e Maggi), astenuti n. 2 (Cons. Caveri e Vaccarezza),

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 :

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00



<p>eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già <u>pensionati nei rispettivi paesi di residenza</u>, a riguardo di una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato</p>	
<p>- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all'abitazione</p> <p>- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca)</p> <p>- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 locati o concessi in comodato d'uso con contratto regolarmente registrato</p> <p>- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente (<i>in questo caso non è necessaria la registrazione ma è sufficiente presentare un'autocertificazione</i>)</p>	<p>0,76 per cento</p>
<p>- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 non locati, sfitti, a disposizione (secondo case)</p> <ul style="list-style-type: none">- Aree fabbricabili.- Immobili di categoria catastale da A/1 ad A/9 di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) <u>che non siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</u>	<p>1,06 per cento</p>
<p>- Posti barca nel porto turistico</p>	<p>1,06 per cento</p>
<p>- Terreni agricoli</p>	<p>0,76 per cento</p>



2. Che i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a riguardo di una ed una sola unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato, dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 31 dicembre 2015;

3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni così come approvate entrano in vigore con decorrenza dal 01/01/2015;

4. Che l'atto deliberativo dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze mediante la procedura di trasmissione telematica attraverso l'inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi della circolare n.4033 del 28 febbraio 2014.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 14 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni, Di Capita e Talerico), votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cons. Giorgi, Lavarello e Maggi), astenuti n. 2 (Cons. Caveri e Vaccarezza)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SI/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. Luigi Barbieri




Il Segretario Generale
Dott. Ettore Monzù



Pubblicata in data 12 GIU. 2015. sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messò Comunale



La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Monzù

